*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 304

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 2 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile**

*Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:*

**ZORZI Remo,** il 30 marzo 1965 in Ziano di Fiemme (Trento).

**RONZON Antonia,** aprile-giugno 1967 in Rho (Milano).

**MARCECA dott. rag. Natale,** direttore di ragioneria di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

**RAMPELLO rag. Alfonso,** segretario comunale di 2ª classe, gennaio 1968 - Montevago (Agrigento).

**AGRESTI Matteo,** archivista dell'Amministrazione civile dell'interno, gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

**FERRANTE dott.ssa Maria,** ispettrice di polizia di 2ª classe, il 17 gennaio-2 febbraio 1968 - Sicilia occidentale.

**GRIFASI dott.ssa Lena,** ispettrice di polizia di 3ª classe, il 17 gennaio-6 marzo 1968 - Sicilia occidentale.

**GIUFFRIDA Giuseppa,** assistente di polizia di 2ª classe, il 17 gennaio-2 febbraio 1968 - Sicilia occidentale.

**ARUTA dott.ssa Ermelinda,** vice ispettrice di polizia, il 19 gennaio-23 febbraio 1968 - Sicilia occidentale.

**DE RISO Maria Rosaria,** assistente di polizia di 2ª classe, il 19 gennaio-23 febbraio 1968 - Sicilia occidentale.

**GENTILE Maria Luisa,** assistente di polizia di 2ª classe, il 19 gennaio-23 febbraio 1968 - Sicilia occidentale.

**SFORZINI Maria Rosa,** assistente di polizia di 2ª classe, il 19 gennaio-17 febbraio 1968 - Sicilia occidentale.

**COSTA Angela Ambretta,** assistente di polizia di 2ª classe, gennaio-novembre 1968 Sicilia occidentale.

**PUGLISI Domenico,** il 23 febbraio 1968 in Catania.

**SANDRON Romano,** il 3 luglio 1968 in Fossalta di Portogruaro (Venezia).

**ROSA Alberto,** il 17 luglio 1968 in Venezia.

**SELLARI Giuseppe,** il 26 luglio 1968 in Frosinone.

**GIORGI Aldo,** il 10 agosto 1968 in Terracina (Latina).

**CARMINE Bruno,** il 27 ottobre 1968 in Cannero Riviera (Novara).

**GASPARINI Romano,** il 2 novembre 1968 in Campiglia Cervo (Vercelli).

**BOZZO dott. Franco,** il 2-3 novembre 1968 in provincia di Vercelli.

**NATALE dott. Vincenzo,** commissario aggiunto di pubblica sicurezza, il 2-3 novembre 1968 in provincia di Vercelli.

**DELLI FICORILLI Luciano,** guardia di pubblica sicurezza, il 6 gennaio 1969 in Treponti di Teolo (Padova).

**MONFELI Pietro,** guardia di pubblica sicurezza, il 6 gennaio 1969 in Treponti di Teolo (Padova).

**VITTORANGELI Remo,** guardia di pubblica sicurezza, il 6 gennaio 1969 in Treponti di Teolo (Padova).

**GIROMETTA Bruno,** l'8 febbraio 1969 in Monza (Milano).

**D'ASCENZO dott. Elio,** il 12-13 gennaio 1968 in provincia di Campobasso.

**(10933)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **837.**

**Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.**

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene modificato il primo comma dell'art. 6 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 57.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **838.**

**Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Lodovico Pagani », con sede in Vigatto.**

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Lodovico Pagani », con sede in Panocchia, frazione di Vigatto (Parma), viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 68.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **839.**

**Estinzione dell'opera pia « Scappini », con sede in Rio nell'Elba.**

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Scappini », con sede in Rio nell'Elba (Livorno), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 61.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 840.

**Erezione in ente morale del pensionato « Isidoro De Mori », con sede in Vittorio Veneto.**

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il pensionato « Isidoro De Mori », con sede in Vittorio Veneto (Treviso), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969.

**Costituzione del Consiglio superiore dell'aviazione civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, concernente la nomina dei membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 30 gennaio 1963, n. 141, occorre procedere — per compiuto triennio — alla rinnovazione del predetto consiglio;

Viste le designazioni prescritte dall'art. 7 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dal 7 ottobre 1969 il Consiglio superiore dell'aviazione civile è composto dai signori:

Cremona prof. ing. Cesare, presidente;

Santini generale Felice, direttore generale dell'aviazione civile;

Bernabei dott. Gilberto, consigliere di Stato;

Gentile avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;

Serafini dott. Marcello, consigliere d'ambasciata del Ministero degli affari esteri;

Monti dott. Vittorio, ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze;

Castagnoli dott. Pietro, ispettore generale capo del Ministero del tesoro;

Faggioni dott. ing. Loris, presidente della 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Caruso dott. Angelo, direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Accorinti dott. Domenico, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Fauci dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Graziano prof. Felice, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Cappabianca dott. Enzo, direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Martinez dott. Michele, ispettore generale addetto al comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Tomasino prof. dott. Salvatore, esperto;

Gabriele prof. dott. Mariano, esperto;

Sartogo avv. Danilo, esperto;

Fossati dott. ing. Vittorio, esperto;

Marchese prof. Ugo, esperto;

Ferrari comandante Agostino, esperto designato dall'Associazione nazionale piloti aviazione civile;

Piseddu gen. b.a. Giuseppe del Ministero della difesa;

Regoli magg. gen. Giovanni, del Ministero della difesa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *ottobre* 1969
*Registro n.* 11 *bilancio Trasporti, foglio n.* 309

(11096)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1969.

**Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cooma (Australia).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 15 settembre 1956, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cooma (Australia);

Decreta:

*Articolo unico*

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cooma (Australia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1969
*Registro n.* 296, *foglio n.* 206

(11098)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

**Soppressione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Newburgh e Oakland (U.S.A.).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 23 luglio 1964, relativo all'istituzione in Newburgh (U.S.A.) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 22 luglio 1967, relativo all'istituzione in Oakland (U.S.A.) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Le agenzie consolari di 2ª categoria in Newburgh ed Oakland (U.S.A.) sono soppresse.

Art. 2.

Il presente decreto decorrerà dal 1° gennaio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1969*
*Registro n. 296, foglio n. 213*

**(11099)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1969.

**Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Cuenca (Equatore).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

*Articolo unico*

E' istituita in Cuenca (Equatore) una agenzia consolare di 2ª categoria, alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Quito, e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Cuenca e la sua provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1969*
*Registro n. 296, foglio n. 215*

**(11097)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

**Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, modificato con i decreti ministeriali 6 agosto 1959, 20 novembre 1967 e 20 marzo 1969, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 296 cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che il prof. Danilo Guerrieri, è stato nominato direttore generale dei rapporti di lavoro in sostituzione del dott. Rosario Purpura, collocato a riposo e che il dott. Cesare Pilia è stato nominato direttore generale del collocamento della manodopera in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri;

Considerato che ai sensi della legge 23 marzo 1956, n. 296, debbono far parte del comitato predetto, tra gli altri membri, due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno della direzione generale del collocamento della manodopera e l'altro della direzione generale dei rapporti di lavoro;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al comitato suddetto del dott. Rosario Purpura con il dottor Cesare Pilia;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, il dottor Cesare Pilia, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Rosario Purpura, collocato a riposo.

Art. 2.

Il comitato sarà presieduto dal dott. Cesare Pilia, direttore generale del collocamento della manodopera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(11198)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

**Nomina di alcuni membri effettivi del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visti i propri decreti 29 maggio 1967 e 20 febbraio 1968 relativi alla nomina di alcuni membri del comitato di cui sopra è cenno;

Visti i propri decreti in data 25 settembre 1969, con i quali il direttore generale dott. Carmelo La Rosa è stato preposto alla direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero ed il direttore generale dott. Sergio Parboni è stato preposto alla direzione generale delle importazioni e delle esportazioni dello stesso Ministero;

Decreta:

Il dott. Carmelo La Rosa e il dott. Sergio Parboni sono nominati membri effettivi del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero in qualità, rispettivamente, di direttore generale del personale e degli affari generali e di direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

*Il Ministro*: MISASI

(11185)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

**Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Firenze.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Firenze;

Vista la nota n. 4693 in data 27 febbraio 1969 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Firenze comunica che l'unione industriale pratese ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del dott. Luigi Alberto Sguanci, dimissionario, il dott. Paolo Lippi;

Decreta:

Il dott. Paolo Lippi è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Firenze in sostituzione del dott. Luigi Alberto Sguanci.

Roma, addì 10 novembre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(11200)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11156)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 0,42 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 novembre 1969

(11157) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1969.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 novembre 1969

(11183) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

---

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Fregelle », con sede in Pontecorvo.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 10 settembre 1968 e 5 e 9 ottobre 1968 nonchè la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1968 dalla quale si rileva che la società cooperativa « Fregelle », con sede in Pontecorvo (Frosinone), non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Fregelle », con sede in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito notaio Mario Mollo in data 10 ottobre 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Enrico Fasano ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(11196)

---

DECRETO PREFETTIZIO 6 novembre 1969.

**Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Frosinone.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto prefettizio n. 15.6.1/3735 Gab. del 9 luglio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 2123/C.G. del 23 ottobre 1969, con la quale la direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha designato per la nomina in seno a detto consesso, in sostituzione del rag. Giuseppe Ricci, trasferito ad altra sede, il dott. Pier Francesco Costa, dirigente medico principale della sede di Frosinone;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente variazione nella composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 237;

Decreta:

Il dott. Pier Francesco Costa, dirigente medico principale della sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Frosinone, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del rag. Giuseppe Ricci.

Frosinone, addì 6 novembre 1969

*Il prefetto*: CONTE

(11177)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Desperados », con sede in Cagliari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1969, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Desperados » con sede in Cagliari, è stata prorogata fino al 30 novembre 1969.

**(11071)**

### Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società « Cooperativa A. Gramsci », con sede in Cerignola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1969, la società « Cooperativa A. Gramsci », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Chiappinelli in data 30 giugno 1947, rep. 605, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pasquale Fabrocini.

**(11073)**

### Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa agricola di consumo di Osiglia », con sede in Osiglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1969, il dott. Francesco Traversa è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa agricola di consumo di Osiglia », con sede in Osiglia (Savona), costituita per rogito Accinelli in data 23 maggio 1946, rep. 1639 in sostituzione del sig. Molinari Luigi, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

**(11074)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di San Sebastiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di San Sebastiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.599.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(11280)**

### Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.510.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11281)**

### Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.442.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11282)**

### Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.185.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11283)**

### Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Palma Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.537.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11284)**

### Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.450.093, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11285)**

### Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.317.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11286)**

### Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.821.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11287)**

### Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.363.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11288)**

### Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.040.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11289)**

**Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.546.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11290)**

**Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.179.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11291)**

**Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.492.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11292)**

**Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.375.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11293)**

**Autorizzazione al comune di Lorsica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Lorsica (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.455.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11294)**

**Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.269.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11295)**

**Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.672.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11296)**

**Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1969, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11297)**

**Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.825.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11299)**

**Autorizzazione al comune di Merì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1969, il comune di Merì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.573.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11300)**

**Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1969, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.060.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11301)**

**Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11302)**

**Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.342.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11303)**

**Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11304)**

**Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.633.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11305)**

**Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.022.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(11306)**

**Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.428.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11307)**

**Avviso di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1968, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.675.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 216 della *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1969.

**(11298)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 227**

**Corso dei cambi del 1° dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 626,35 | 626,40 | 626,65 | 626,53 | 626,40 | 627 — | 626,55 | 626,53 | 627 — | 626,50 |
| $ Can. | 582,70 | 582,65 | 583 — | 583,25 | 582,50 | 582,30 | 583,15 | 583,25 | 582,30 | 582,30 |
| Fr Sv. | 144,93 | 144,95 | 144,95 | 145,085 | 145,10 | 144,93 | 145,065 | 145,085 | 144,93 | 145 — |
| Kr D. | 83,60 | 83,60 | 83,62 | 83,615 | 83,40 | 83,80 | 83,62 | 83,615 | 83,80 | 83,80 |
| Kr N. | 87,64 | 87,63 | 87,68 | 87,65 | 87,50 | 87,90 | 87,66 | 87,65 | 87,90 | 87,90 |
| Kr Sv. | 121,18 | 121,17 | 121,25 | 121,285 | 121,10 | 121,20 | 121,27 | 121,285 | 121,20 | 121,20 |
| Fol | 173,79 | 173,65 | 173,71 | 173,67 | 173,60 | 173,66 | 173,685 | 173,67 | 173,66 | 173,66 |
| Fr B | 12,60 | 12,603 | 12,61 | 12,6125 | 12,60 | 12,61 | 12,6115 | 12,6125 | 12,61 | 12,61 |
| Franco francese | 112,39 | 112,42 | 112,55 | 112,4750 | 112,60 | 112,82 | 112,47 | 112,4750 | 112,82 | 112,80 |
| Lst | 1501,30 | 1501,10 | 1502,10 | 1501,80 | 1501 — | 1503 — | 1501,80 | 1501,80 | 1503 — | 1501,65 |
| Dm occ | 169,73 | 169,76 | 169,85 | 169,79 | 169,70 | 169,77 | 169,79 | 169,79 | 169,77 | 169,79 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,20 | 24,21 | 24,2180 | 24,15 | 24,18 | 24,2075 | 24,2180 | 24,18 | 24,18 |
| Escudo Port. | 22,02 | 22 — | 22,04 | 22,02 | 21,95 | 22,02 | 21,99 | 22,02 | 22,02 | 22,02 |
| Peseta Sp. | 8,94 | 8,95 | 8,94 | 8,9450 | 8,90 | 8,95 | 8,9475 | 8,9450 | 8,95 | 8,95 |

**Media dei titoli del 1° dicembre 1969**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 95,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,55 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 82,55 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 90,50 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 89,875 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 90,50 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 88,75 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 97,755 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 99,60 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 95,925 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,925 |
| » » » 5 % 1977 | 99,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,675 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 97,925 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 97,30 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 96,675 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,35 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96,35 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,755 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 1° dicembre 1969**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 626,54 |
| 1 Dollaro canadese | 583,20 |
| 1 Franco svizzero | 145,075 |
| 1 Corona danese | 83,617 |
| 1 Corona norvegese | 87,655 |
| 1 Corona svedese | 121,277 |
| 1 Fiorino olandese | 173,677 |
| 1 Franco belga | 12,612 |
| 1 Franco francese | 112,472 |
| 1 Lira sterlina | 1501,80 |
| 1 Marco germanico | 169,79 |
| 1 Scellino austriaco | 24,213 |
| 1 Escudo Port. | 22,005 |
| 1 Peseta Sp. | 8,946 |

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Opere pie » di Alessandria, ad istituire un corso di specializzazione in anestesia, rianimazione e pronto soccorso.**

Con decreto n. 300.10.II.2/3.2398, in data 7 agosto 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Opere pie » di Alessandria è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia, rianimazione e pronto soccorso con sede presso l'ospedale medesimo.

**(11206)**

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Isola della Scala ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 300.10.90/4/2365, in data 7 agosto 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Isola della Scala (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

**(11207)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Giovanni Rotondo**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 19938/4302, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pazienza Matteo, Angelo-Maria, Giuseppe, Susanna e Giovanni, nati rispettivamente il 13 luglio 1905, 16 luglio 1927, 1° giugno 1936, 18 maggio 1944 e il 14 giugno 1942 tutti in S. Giovanni Rotondo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estese mq. 31.230 riportate in catasto alle particelle numeri 171 parte, 36 parte, 11-*e*, 11-*g*, 24-*a*, 12-*a*, 12-*d*, 36-1/4, 18-*b*, del foglio di mappa n. 134 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 100, 105, 86, 89-*a*, 90-*a*, 99-*a* e 108.

**(11116)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino**

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 20376/4381, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Montepara Lucia, nata a S. Valentino il 12 dicembre 1931 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in S. Valentino, estese mq. 1970, riportate in catasto alle particelle numeri 2-*b h* e 465 parte, del foglio di mappa n. 13 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 213-*c* e 214-*c*.

**(11105)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 22019/4638, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ascanio Sante, nato a Lettomanoppello l'11 giugno 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 90, riportate in catasto alle particelle numeri 28 parte, 30 parte e 66-*s* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 30 e 31.

**(11113)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 20737/4530, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Morelli Eventino, nato a L'Aquila (San Gregorio) il 30 settembre 1925, della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia », in L'Aquila (San Gregorio), estesa mq. 1830, riportata in catasto alla particella n. 199 parte, del foglio di mappa n. 41 del comune di L'Aquila e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

**(11117)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in comune di Treviso**

Con decreto 8 agosto 1969, n. 570 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *C* al foglio n. 4, mappale 127 ½, della superficie di mq. 567 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 7 gennaio 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

**(11172)**

**Nomina del presidente e conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7433 in data 14 novembre 1969, il dott. Giuseppe Fogliani è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, in sostituzione del geom. Giuseppe Bertuccio, dimissionario, e l'avv. Paolo Piccione è stato confermato vice presidente dell'ente stesso.

**(11173)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto presidenziale del 10 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 89 Pubblica istruzione, foglio n. 59, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 12 gennaio 1968, dal sig. Giuseppe De Carolis per la equiparazione ad un titolo di studio accademico della sua iscrizione al primo anno del corso di giornalismo indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana presso la Università degli studi di Urbino.

**(11168)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Costa » di Cefalù, di 2ª categoria, con sede in Cefalù, in liquidazione coatta.**

Nella riunione del 29 ottobre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Costa » di Cefalù, di 2ª categoria, con sede in Cefalù (Palermo), in liquidazione coatta, il sig. Pasquale Livecchi è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

**(10899)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 103 Difesa, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1968, registro n. 26 Difesa, foglio n. 388, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola d'applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso al quale ha preso parte anche il tenente CC. cpl. Scibona Giuseppe classificatosi all'11° posto della graduatoria generale approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1968;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvata la seguente graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967, citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. CC. cpl. Marchisio Italo . . . . punti 26,882
2. Ten. CC. cpl. D'Angelo Nicolino . . . . » 26,507
3. Ten. CC. cpl. Francini Luciano . . . . » 26,339
4. Ten. CC. cpl. Carusi Gino . . . . » 26,229
5. S.ten. CC. cpl. Palomba Filippo . . . . » 26,182
6. Ten. CC. cpl. Scibona Giuseppe . . . . » 26,139
7. Ten. CC. cpl. De Sanctis Luigi . . . . » 25,874
8. Ten. CC. cpl. Mambor Giancarlo . . . » 25,399
9. Ten. CC. cpl. Passarelli Nicola . . . . » 24,793
10. S.ten. CC. cpl. Rosati Vincenzo . . . . » 24,778
11. Ten. CC. cpl. Unali Antonio . . . . » 24,043

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1969

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *novembre* 1969
*Registro n.* 29 *Difesa, foglio n.* 174.

**(11188)**

---

**Graduatoria dei marescialli dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 103 Difesa, foglio n. 75, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1968, registro n. 26 Difesa, foglio n. 389, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967;

Visto l'esito del corso applicativo, seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi, presso la scuola d'applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso al quale ha preso parte anche il maresciallo Fedele Giuseppe classificatosi al sesto posto della graduatoria generale approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1968;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvata la seguente graduatoria dei marescialli della Arma dei carabinieri vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967 citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, nell'ordine appresso indicato:

1. Mar. all. capo CC. s.p. Abbondanza Antonio punti 26,942
2. Mar. all. capo CC s.p. De Vito Aldo . . » 26,822
3. Mar. all. capo CC. s.p Roccia Donato . . » 26,388
4. Mar. all. capo s.p. Fedele Giuseppe . . » 26,270
5. Mar. all. capo s.p. De Bonis Giuseppe . . » 26,096
6. Mar. all. capo s.p. Agus Michelino . . » 25,746

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1969

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *novembre* 1969
*Registro n.* 29 *Difesa, foglio n.* 175.

**(11189)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di ottantotto posti nelle prime tre qualifiche del ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'11 aprile 1969, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di ottantotto posti nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice per il conferimento di ottantotto posti nelle prime tre qualifiche del ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Rodolico dott. Ugo, ispettore generale.

*Componenti*:

Zuccarello prof. Pietro, docente di contabilità, economia, estimo rurale, diritto agrario, nell'istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma;

Luchetti Briganti prof.ssa Maria Luisa, docente di scienze naturali, patologia ed entomologia agraria nell'istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma;

De Pace dott. Michele, ispettore capo;

Garofalo dott. Elio, ispettore capo.

*Segretario*:

Rosucci dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1969, presunta in L. 150.000, sarà imputata al cap. 1184 dello stato di previsione della spesa del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1969

*Il Ministro*: SEDATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1969
*Registro n.* 16, *foglio n.* 139.

**(11195)**

---

**Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti di economia domestica rurale, carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1969, registro n. 3, foglio n. 51, con il quale è stato indetto un concorso a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti di economia domestica rurale, carriera di concetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Martilli dott. Marcello, ispettore generale.

*Componenti*:

Tucci dott. Guglielmo, ispettore capo;
Mazzeo dott. Giovanni, ispettore superiore;
Vasile prof.ssa Maria, docente di economia domestica nell'istituto tecnico femminile «Maria Pia» di Roma;
Travaglini prof. Nicola, docente di zootecnia nell'istituto tecnico agrario «G. Garibaldi» di Roma.

*Segretario*:

Delle Monache dott.ssa Gabriella, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1969, presunta in L. 280.000 sarà imputata al cap. 1184 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1969

*Il Ministro*: SEDATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1969
*Registro n.* 16, *foglio n.* 138.

**(11194)**

---

**Sostituzione del presidente e di due componenti della commissione esaminatrice del concorso a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico - carriera direttiva.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 78, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva;

Considerato che il dott. Egidio Terracina, il prof. Dario Perini ed il prof. Raffaele Carlone risultano non disponibili nei giorni prefissati per le prove scritte del concorso e che pertanto occorre procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Egidio Terracina è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso a duecentosessanta posti di ispettore aggiunto, di cui alle premesse, il dott. Angelo Iannuzzi, consigliere di Cassazione ed in sostituzione dei professori Raffaele Carlone e Dario Perini sono nominati componenti della stessa commissione, rispettivamente, il prof. Giacinto Donno, ordinario di coltivazioni arboree nella Università di Bari ed il prof. Giorgio Amadei, incaricato di economia e politica agraria nell'Università di Bologna.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1969

*Il Ministro*: SEDATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *novembre* 1969
*Registro n.* 16, *foglio n.* 146.

**(11193)**

---

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1969, n. **7.**

**Ulteriore finanziamento della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, per l'acquisto e l'apprestamento di aree industriali in Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 2 *settembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in base alla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, e successive modificazioni, per l'acquisto e l'apprestamento di aree industriali in regione, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1969, il limite di impegno di lire 120 milioni.

Sul limite di impegno di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

Lire 60 milioni alla provincia di Trento;
Lire 60 milioni alla provincia di Bolzano.

Art. 2.

Al complessivo onere di lire 1.800 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti da inscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 120 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1983.

Alla copertura dell'onere di lire 120 milioni a carico dello esercizio 1969, si provvede mediante prelevamento dal fondo inscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° settembre 1969

*Il Presidente della Giunta regionale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO.

**(11223)**

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1969, n. 8.

**Provvidenze per la realizzazione di impianti sportivi complementari all'attività turistica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 2 *settembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine dello sviluppo del turismo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni o consorzi di comuni e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, un contributo rateale annuo costante, nella misura fino al 10 per cento della spesa ammessa e per la durata di dodici anni, per la costruzione, l'acquisto, il completamento e l'ampliamento di impianti sportivi complementari all'attività turistica, con priorità per le zone che ne sono ancora sprovviste.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'impianto.

Art. 2.

La concessione del contributo di cui al precedente articolo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte — per delega della Regione — con deliberazione delle Giunte provinciali competenti.

Con la deliberazione di cui al comma precedente si stabiliscono i termini entro i quali le opere devono essere iniziate ed ultimate.

Le Giunte provinciali predispongono — per delega della Regione — entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano degli impianti da ammettere ai contributi previsti dalla legge, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle province autonome.

Art. 3.

Il contributo — salvo il caso di autorizzazione allo sconto — è, di norma, corrisposto in due semestralità dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

Nel caso di accensione di mutuo presso un Istituto di credito, il contributo viene corrisposto — nell'uguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza — all'istituto mutuante, indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo stesso ed anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Art. 4.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata — per delega della Regione alla Giunta provinciale competente, corredata:

del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
del preventivo di spesa;
del piano finanziario.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale

Copia dei provvedimenti adottati dalle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dall'adozione, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge od alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla Giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1969, il limite di impegno di lire 100 milioni.

La somma complessiva di lire 1.200 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi di cui sopra, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione, nella misura di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1980.

All'onere di lire 100 milioni previsto per l'esercizio 1969 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Sul limite d'impegno di cui al primo comma del presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia autonoma di Trento lire 50 milioni;

a favore della provincia autonoma di Bolzano lire 50 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° settembre 1969

*Il Presidente della Giunta regionale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO.

(11224)

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1969, n. 9.

**Provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori ed allevatori.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 9 *settembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere e potenziare le strutture cooperative per la valorizzazione della produzione agricola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente e per non più di tre anni alle cooperative legalmente costituite fra produttori agricoli, aventi per oggetto la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, contributi per la spesa sostenuta per la retribuzione di personale dipendente qualificato, sia amministrativo che tecnico.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche agli allevatori, singoli o associati, che si riuniscano in cooperative per una più economica gestione delle aziende.

Art. 2.

Possono beneficiare del contributo le cooperative di primo e secondo grado che, dopo il 1° gennaio 1968, abbiano realizzato nuove strutture ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo tecnico-economico-agrario delle cooperative o che, dopo tale data, abbiano realizzato strutture sostanzialmente sostitutive delle preesistenti e che, di conseguenza, si trovino nella necessità di impiegare personale qualificato sia amministrativo che tecnico.

Le strutture delle cooperative che intendono beneficiare del contributo regionale devono corrispondere alle indicazioni dei programmi di sviluppo economico delle province autonome, relative ai settori dell'agricoltura.

Il contributo non può superare il 60 per cento delle spese sostenute nel primo anno di attività per la retribuzione del personale qualificato di cui al primo comma del presente articolo, il 50 per cento nel secondo anno ed il 40 per cento nel terzo anno di attività, dopo l'entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo di due unità.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso, nella stessa misura, anche alle associazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Il contributo medesimo può essere concesso, alle condizioni di cui al precedente comma, anche alle associazioni di produttori di altri settori che si costituiranno successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per essere ammessi a godere dei benefici previsti dalla presente legge gli enti interessati devono presentare domanda alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Nell'assegnazione del contributo verrà data la preferenza agli enti aderenti ad un consorzio di secondo grado o ad una associazione di produttori.

Art. 5.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su parere conforme della Giunta provinciale competente per territorio.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 7.

Per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni annui per il periodo 1969-1974.

All'onere di lire 30 milioni a carico dell'esercizio 1969 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° settembre 1969

*Il Presidente della Giunta regionale*
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO.

**(11225)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1968, n. **396**.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'articolo 28 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, regolanti l'espletamento del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di ispettore superiore medico nella carriera direttiva del ruolo speciale della sanità.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 7 *ottobre* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 contenente «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale medesima approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1969, n. 54;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, concernente «Norme sull'ordinamento degli uffici regionali» con la quale è stato provveduto a sostituire con nuove tabelle quelle relative ai ruoli organici del personale regionale allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23;

Visto l'art. 28 della legge regionale summenzionata, successivamente modificato dall'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1958, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2972 del 5 novembre 1968;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 28 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, regolanti l'espletamento del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di ispettore superiore medico nella carriera direttiva del ruolo organico speciale della Sanità, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 dicembre 1968

*Il Presidente della Giunta regionale*
GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *agosto* 1969
*Registro n.* 19, *foglio n.* 101.

---

*Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art.* 28 *della legge regionale* 23 *gennaio* 1964, *n.* 2.

Art. 1.

*Materie d'esame*

Gli esami del concorso pubblico per il posto di «ispettore superiore medico» consistono in due prove scritte, in due prove pratiche ed in una prova orale.

La prima prova scritta verte sulla seguente materia: igiene generale e speciale.

La seconda prova scritta verte sulla seguente materia: patologia medica.

La prima prova pratica consiste in una prova di clinica medica e precisamente nell'esame di un infermo e nel riconoscimento della malattia.

La seconda prova pratica consiste in una prova di laboratorio e precisamente:

*a*) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

*b*) prelevamento di sangue e materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

*c*) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

*d*) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

*e*) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;

2) statistica e demografia;

3) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni sociali; di igiene e patologia del lavoro; di legislazione sanitaria italiana nel campo sociale e previdenziale;

4) ordinamento amministrativo della Regione Trentino - Alto Adige;

5) lingue facoltative ammesse (francese, inglese, spagnolo) con conversazione, lettura e traduzione a vista.

L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti all'ufficio, è effettuato con le norme di cui allo art. 19, terzo comma, della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 2.

*Categoria di titoli valutabili*

Sono da prendere in considerazione i seguenti titoli:

*a*) servizio di ruolo prestato in qualità di medico provinciale o di ufficiale sanitario;

*b*) docenza di igiene pubblica o in medicina del lavoro;

*c*) servizio di ruolo prestato presso uffici di medico provinciale, presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica o delle Amministrazioni regionali a statuto speciale;

*d*) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive; servizio d'interino o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di medico provinciale o di ufficiale sanitario;

*e*) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate;

*f*) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario;

*g*) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello prestato nella precedente lettera *d*);

*h*) altri incarichi e servizi;

*i*) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea, in aggiunta a quelli prescritti dall'art. 28 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2;

*l*) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

Art. 3.

*Valutazione delle prove di esame e dei titoli*

La commissione dispone complessivamente di punti duecento, di cui cinquanta per la valutazione dei titoli, cinquanta per le prove scritte, cinquanta per le prove pratiche e cinquanta per la prova orale.

La votazione per ogni singola prova è costituita dalla somma dei punti attribuiti al candidato da ciascun commissario.

Non è ammesso alle prove pratiche il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi dei punti nelle prove scritte. Non è ammesso alla prova orale il candidato che non abbia ottenuto una media pari a sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi dei punti in ciascuna di esse. Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma:

*a*) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;

*b*) della media delle votazioni conseguite nel complesso delle prove scritte;

*c*) della media delle votazioni conseguite nel complesso delle prove pratiche;

*d*) dei punti conseguiti nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 4.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta di:

*a*) un magistrato amministrativo, presidente;

*b*) due docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

*c*) un primario di ospedale;

*d*) un impiegato della carriera direttiva della Regione, dello Stato o di enti pubblici, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Alla commissione saranno aggregati membri aggiunti, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per le prove facoltative di lingue straniere.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo regionale della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a consigliere di Iª classe.

(11226)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 agosto 1969, n. 5.

**Modifica degli articoli 1 e 10 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9, concernente « L'istituzione nel libro fondiario dello schedario alfabetico in sostituzione del registro dei proprietari ed un foglio degli aggravi comuni a tutte le porzioni per gli edifici materialmente divisi », approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1966, n. 228.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *dell'*11 *novembre* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 11 settembre 1965, n. 9 recante norme sull'« Istituzione nel libro fondiario dello schedario alfabetico in sostituzione del registro dei proprietari ed un foglio degli aggravi comuni a tutte le porzioni per gli edifici materialmente divisi »;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge regionale approvato con proprio decreto 8 settembre 1966, n. 228;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche alle suddette norme regolamentari per quanto riguarda le caratteristiche degli schedari alfabetici por proprietari in considerazione dell'esperienza maturata in materia da parte degli uffici tavolari preposti al servizio;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1941 del 6 agosto 1969;

Decreta:

*Articolo unico.*

Al regolamento di esecuzione della legge regionale 11 settembre 1965, n. 9, recante norme sulla « Istituzione nel Libro fondiario dello schedario alfabetico in sostituzione del registro dei proprietari ed un foglio degli aggravi comuni a tutte le porzioni per gli edifici materialmente divisi », approvato con proprio decreto 8 settembre 1966, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1: le parole « chiusura simultanea di tutti i cassetti e particolare por bloccare in ciascuno i fermaschede » sono sostituite dalle parole « Chiusura simultanea di tutti i cassetti »;

all'art. 10: il primo comma è sostituito dal seguente nuovo testo: « Sul frontespizio di ogni cassetto dello schedario deve essere visibile il cognome e nome del primo proprietario inserito in ciascuna fila del cassetto stesso ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 agosto 1969

*Il Presidente della Giunta regionale*
GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *ottobre* 1969
*Registro n.* 21, *foglio n.* 212.

(11227)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.